

Obbligo per la stazione appaltante di verificare la dichiarazione di equivalenza del diverso contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'operatore economico.

Il TAR Puglia – Lecce chiarisce che l'ente concedente, prima della formale adozione della determinazione di aggiudicazione/affidamento, deve obbligatoriamente procedere alla verifica della dichiarazione di equivalenza del diverso CCNL applicato.

Il TAR Puglia – Lecce con sentenza 16/03/2026 n. 388 si è pronunciato sul ricorso presentato da un operatore economico che, classificatosi secondo nell'ambito di una procedura ad evidenza pubblica, ha richiesto l'annullamento della determinazione di aggiudicazione in favore del primo classificato, in quanto la stazione appaltante non avrebbe sottoposto a verifica la dichiarazione di equivalenza del CCNL dichiarato dall'aggiudicatario.

In particolare, il giudice amministrativo ha statuito che l'amministrazione, prima di procedere con l'aggiudicazione dell'appalto, ha il dovere di procedere alla verifica della dichiarazione di equivalenza presentata dall'operatore economico risultato vincitore.

Il fatto

L'operatore economico, classificatosi secondo nell'ambito della procedura di gara, impugnava la decisione con la quale la stazione appaltante aveva disposto l'aggiudicazione nei confronti del concorrente primo classificato. In particolare, l'ente concedente aveva individuato nella *lex specialis* il CCNL di riferimento per gli operatori economici partecipanti alla gara, secondo i dettami dell'art. 11 del d.lgs. 36/2023.

Tuttavia, la ditta aggiudicataria, come consentito dal codice, aveva dichiarato l'utilizzo di un diverso CCNL.

Pertanto, parte ricorrente, in sede di gravame, lamentava che la stazione appaltante non aveva proceduto alla verifica dell'equivalenza delle tutele del diverso CCNL scelto dall'aggiudicatario e ciò in violazione dell'art. 11, comma 4, d.lgs. 36/2023, che impone la suddetta verifica, anche con le modalità di cui all'art. 110 del medesimo decreto legislativo.

La pronuncia del TAR

Il TAR Lecce ritiene fondato e meritevole di accoglimento il ricorso.

Il Collegio osserva come correttamente la ricorrente abbia censurato l'amministrazione per non aver sottoposto a verifica la dichiarazione di equivalenza del CCNL dichiarato dall'aggiudicataria, incorrendo, pertanto, in un difetto di istruttoria e di motivazione.

Il TAR precisa che correttamente l'aggiudicataria si è avvalsa della facoltà riconosciuta dall'art. 11, comma 3, del d.lgs. 36/2023, indicando di avvalersi di un CCNL diverso da quello precisato dalla stazione appaltante nei documenti di gara, con espressa dichiarazione di equivalenza tra i due contratti.

Tuttavia, osserva il giudice, l'amministrazione **avrebbe dovuto procedere**, in osservanza di quanto prescritto dall'art. 11, comma 4, d.lgs. 36/2023, così come novellato dal d.lgs. 209/2024 (cd. Decreto Correttivo), **alla verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele**, anche **con le modalità di cui all'art. 110 del codice**. Tale obbligo non è stato assolto dalla stazione appaltante e, pertanto, il TAR ha ritenuto illegittima la determinazione di aggiudicazione in quanto non preceduta dalla prescritta verifica della dichiarazione di equivalenza del CCNL applicato.